



Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Assicurazione per parchi veicoli a motore

Edizione 01.2024

Indice

L'essenziale in breve	4
Panoramica dell'assicurazione per parchi veicoli a motore	7

Parte A Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1	Estensione del contratto	8
A2	Validità territoriale	8
A3	Durata del contratto	8
A4	Disdetta del contratto	9
A5	Deposito delle targhe	9
A6	Trasferimento dell'assicurazione a un veicolo sostitutivo	9
A7	Targhe trasferibili	9
A8	Pagamento del premio	9
A9	Sistemi di premi	10
A10	Colpa grave	10
A11	Franchigia per veicolo	10
A12	Adeguamento contrattuale da parte nostra	11
A13	Cambio del pacchetto di prestazioni a causa dall'età del veicolo	11
A14	Sinistro	11
A15	Ulteriori obblighi d'informazione	13
A16	Principato del Liechtenstein	13
A17	Diritto applicabile e foro competente	13
A18	Sanzioni commerciali ed economiche	13

Parte B Assicurazione di responsabilità civile

B1	Assicurazione di responsabilità civile: Danni causati dal suo veicolo	14
B2	Danni alla sua proprietà (danni propri)	14
B3	Veicoli assicurati	14
B4	Persone assicurate	14
B5	Prestazioni in caso di sinistro	14
B6	Esclusioni	14
B7	Regresso	15

Parte C Assicurazione casco: danni al suo veicolo

C1	Collisione: danni da lei causati	16
C2	Casco parziale	16
C3	Danni di parcheggio	18
C4	Veicoli assicurati e accessori	18
C5	Prestazioni in caso di sinistro	18
C6	Esclusioni	19

Parte D Assicurazione di mobilità

D1	Copertura assicurativa	20
D2	Validità territoriale	20
D3	Persone assicurate	20
D4	Veicoli assicurati	20
D5	Prestazioni in caso di sinistro	20
D6	Esclusioni	21

Parte E

Assicurazione infortuni

E1	Copertura assicurativa	22
E2	Prestazioni in caso di sinistro	22
E3	Prestazioni speciali	23
E4	Esclusioni	23
E5	Riduzione delle prestazioni per numero eccessivo di occupanti	23
E6	Rapporto con l'assicurazione responsabilità civile	23

Parte F

Assicurazione di protezione giuridica (protezione giuridica per veicoli a motore)

F1	Veicoli assicurati	24
F2	Persone assicurate	24
F3	Prestazioni assicurate	24
F4	Casi giuridici assicurati	25
F5	Esclusioni	25

Parte G

Definizioni

L'essenziale in breve

Gentile cliente

Siamo molto lieti che lei abbia deciso di affidarsi alla nostra copertura assicurativa. Nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) troverà una descrizione particolareggiata di tutte le prestazioni dell'assicurazione per parchi veicoli a motore di AXA. Tutte le esclusioni di copertura sono evidenziate in colore blu.

Al fine di agevolare per tutti la leggibilità di queste CGA, di seguito utilizzeremo ove possibile le semplici diciture «lei» e «noi» in luogo rispettivamente di «stipulante», «AXA» e «AXA-ARAG».

Cordiali saluti

La sua AXA

La presente panoramica denominata «L'essenziale in breve» fornisce un'informazione sintetica ai sensi dell'art. 3 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) circa il contenuto principale del contratto assicurativo. A seguito della stipulazione del contratto di assicurazione, in capo alle parti maturano diritti e obblighi specifici sulla base della proposta, della polizza, dell'elenco dei veicoli, delle condizioni di assicurazione e delle vigenti disposizioni di legge.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur (di seguito indicata come «AXA» o «noi»), società anonima con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA.

L'assicuratore per la copertura di protezione giuridica (= protezione giuridica per veicoli a motore) è AXA-ARAG Protezione giuridica SA, Affolternstrasse 42, 8050 Zurigo (di seguito indicata come «AXA-ARAG» o «noi»), una società anonima con sede a Zurigo e affiliata di AXA Assicurazioni SA.

Cosa è assicurato?

Sono assicurati i veicoli e le persone indicati nella proposta e nella polizza, ovvero nell'elenco dei veicoli, nonché nelle Condizioni Generali di Assicurazione qui di seguito. Si tratta in generale di assicurazioni danni ai sensi della Legge sul contratto di assicurazione (ossia il danno insorto è coperto fino a concorrenza della prestazione concordata), tranne nel caso delle coperture di indennità giornaliera di ospedalizzazione, indennità giornaliera, capitale di invalidità e di decesso, che costituiscono assicurazioni di somme (ossia in caso di sinistro viene corrisposta l'intera somma assicurata).

Quali rischi e danni possono essere assicurati?

I rischi e i danni assicurati, nonché l'estensione della copertura assicurativa sono indicati nella proposta e/o nella polizza, nonché nelle condizioni contrattuali. I rischi e i danni assicurabili sono desumibili dalla panoramica dei prodotti riportata alla fine del presente capitolo.

Quali sono le esclusioni principali?

Aspetti generali. L'assicurazione non copre tra l'altro (A14.7):

- gli eventi causati dal conducente del veicolo in stato di ebbrezza (tasso alcolemico superiore al valore limite consentito dalla legge) o di inidoneità alla guida, ovvero a seguito di violazione particolarmente sconsiderata del limite di velocità ammesso (ai sensi della Legge sulla circolazione stradale)

Assicurazione di responsabilità civile. L'assicurazione non copre tra l'altro (B6):

- le pretese in relazione a incidenti avvenuti in occasione di gare di veicoli a motore o di velocipedi
- la responsabilità del conducente che non sia in possesso della necessaria licenza di condurre
- la responsabilità civile in caso di viaggi compiuti senza l'autorizzazione dell'autorità competente

Assicurazione casco. L'assicurazione non copre tra l'altro (C6):

- i danni d'esercizio al veicolo, come ad esempio usura, difetti del materiale, guasto dell'elettronica
- i danni che si verificano in caso di partecipazione a corse o rally, nonché in caso di spostamenti con il veicolo su percorsi di gara o di prova
- i danni che si verificano in occasione di viaggi compiuti con il veicolo senza autorizzazione dell'autorità competente

Assicurazione infortuni. L'assicurazione non copre tra l'altro (E4):

- i conducenti che non sono in possesso della necessaria licenza di condurre

Protezione giuridica per veicoli a motore. L'assicurazione non copre tra l'altro (F5):

- i casi giuridici nei confronti di AXA-ARAG o di persone che erogano prestazioni nell'ambito di un caso giuridico assicurato
- i casi giuridici in relazione a crimini intenzionali
- i casi giuridici in relazione alla guida del veicolo senza licenze o targhe valide
- i casi giuridici in relazione alla recidività nella guida di un veicolo in stato di ebbrezza o inidoneità
- i casi giuridici in relazione alla partecipazione a corse o rally, nonché in caso di spostamenti con il veicolo su percorsi di gara o di prova

Quali prestazioni eroghiamo?

Assicurazione di responsabilità civile. Entro i limiti della somma di garanzia indicata nella proposta e nella polizza, paghiamo le pretese giustificate e forniamo copertura per la difesa contro le pretese ingiustificate avanzate nei confronti delle persone assicurate (B5).

Assicurazione casco. Se si verifica un evento assicurato, corrispondiamo le seguenti prestazioni:

- assunzione delle spese di riparazione (C5.1) oppure
- versamento dell'indennizzo per danno totale secondo la modalità prescelta (C5.2) (maggiorazione del valore attuale o valore attuale)

L'assicurazione si assume inoltre (C5.3):

- il recupero e il trasporto del veicolo fino alla più vicina officina in grado di effettuare le riparazioni, fino a un importo massimo di CHF 10 000
- i diritti doganali
- le spese necessarie per il rimpatrio del veicolo, fino a un importo massimo di CHF 1000
- le spese per il lavaggio interno del veicolo fino a CHF 500, se è stata prestata assistenza a persone infortunate

Assicurazione mobilità. Entro i limiti di prestazione indicati nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, ci facciamo carico delle seguenti spese (D5):

- soccorso stradale e traino
- recupero e rimpatrio del veicolo, nonché spese di stazionamento
- spese supplementari di trasporto, vitto e alloggio

Assicurazione infortuni. Le prestazioni assicurate sono indicate nella proposta e nella polizza (E2):

- spese di cura
- indennità giornaliera di ospedalizzazione / indennità giornaliera
- capitale d'invalidità e di decesso

Protezione giuridica per veicoli a motore. Nei casi giuridici assicurati (F4), forniamo in particolare le seguenti prestazioni e i seguenti rimborsi spese fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella polizza (F3):

- consulenza legale e trattamento del caso giuridico
- necessari onorari di avvocati
- spese giudiziarie e altre spese processuali
- spese peritali e per analisi (escl. visite mediche, analisi, ecc.)

Per le ulteriori prestazioni assicurate, i limiti di copertura e la franchigia in caso di sinistro sono indicati nella proposta e nella polizza o nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione.

Dove sono valide le assicurazioni?

Le assicurazioni hanno validità in Europa e nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, ad eccezione di Federazione Russa, penisola della Crimea, Bielorussia, Georgia, Siria, Armenia, Azerbaigian e Kazakistan (A2).

Se per l'assicurazione di mobilità è indicato «Svizzera» nella polizza, questa copertura è operante soltanto in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Se nella polizza è indicata tuttavia la copertura «Europa», si applica la validità territoriale di cui alla disposizione A2.1.

A quanto ammonta il premio e quando è dovuto?

Solo per i contratti con sistema dei gradi di premio (e non per quelli con premi unitari) trovano applicazione le apposite tabelle dei gradi di premio e i relativi gradi di premio.

Il premio e le relative scadenze, nonché il grado di riferimento per assenza di sinistri, i contributi legali e le tasse sono indicati nella proposta, nella polizza e nel conteggio del premio.

Quando deve essere presentata la notifica di sinistro?

In caso di sinistro lei (ovvero la persona avente diritto) deve informarci tempestivamente a riguardo (A14.1).

Quali sono i suoi ulteriori obblighi?

I suoi obblighi principali sono:

- il divieto di riconoscimento di qualsiasi pretesa (A14.2.2)
- la notifica tempestiva alla nostra attenzione in caso di variazione dei suoi dati riportati nella polizza (A15)

Quando inizia e quando finisce l'assicurazione?

L'assicurazione decorre a partire dalla data indicata nella polizza. Finché non viene consegnata la polizza o rilasciata una conferma di copertura definitiva, abbiamo facoltà di rifiutare la proposta. Nel momento in cui viene presentata una proposta, concediamo una copertura assicurativa provvisoria valida fino alla consegna della polizza (A3.2).

L'assicurazione è valida per la durata indicata nella polizza. Nel caso in cui il contratto di assicurazione non venga disdetto con un preavviso di tre mesi prima della scadenza, esso si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. Se stipulato per una durata inferiore a un anno, il contratto di assicurazione si estingue alla data indicata nella polizza.

Il contratto può essere disdetto anticipatamente da entrambe le parti contraenti tra l'altro nei seguenti casi:

- per la fine dell'anno di assicurazione (A4.1)
- dopo ogni sinistro o caso giuridico per il quale versiamo delle prestazioni (A4.2)
- nei casi di aumento del premio oppure modifica del sistema dei ribassi per assenza di sinistri o della regolamentazione della franchigia, per la fine dell'anno di assicurazione, qualora lei non sia d'accordo con la nuova regolamentazione del contratto (A12.2)

Quali danni sono assicurati dal punto di vista temporale?

L'assicurazione copre i danni a seguito di eventi verificatisi durante il periodo di validità del contratto. Relativamente alla protezione giuridica per veicoli a motore, la copertura assicurativa sussiste per i casi in cui l'evento generatore e il fabbisogno di protezione giuridica si manifestano nel corso della durata assicurativa e i quali ci vengono notificati nell'arco di tempo previsto, ovvero al più tardi tre mesi dopo la cessazione del contratto di assicurazione.

Come si può esercitare il diritto di revoca?

Lei può revocare il contratto con noi entro un termine di 14 giorni dalla sua sottoscrizione. Il termine s'intende rispettato se la revoca ci viene comunicata per iscritto o in altra forma testuale (ad es. per e-mail).

La revoca comporta l'obbligo di rimborso delle prestazioni già percepite.

Informazioni particolari per il Principato del Liechtenstein

Con la consegna o l'invio della proposta, lei è vincolato/a per due settimane alla stessa ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione. Se si rende necessaria una visita medica, questo periodo si estende a quattro settimane.

Qualora da parte nostra venga violato l'obbligo di informazione ai sensi della legge del Principato del Liechtenstein in materia di contratti assicurativi o di vigilanza in ambito assicurativo, lei gode di un diritto di recesso di quattro settimane a partire dal momento del recapito della polizza.

L'autorità di sorveglianza di competenza è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, 3000 Berna.

Quali definizioni trovano applicazione?

I principali concetti sono illustrati nelle «Definizioni» riportate nella Parte G.

Quali dati sono utilizzati in quale modo da AXA?

Utilizziamo i dati in conformità con le disposizioni di legge applicabili. Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo [AXA.ch/protezione-dati](https://www.axa.ch/protezione-dati).

Panoramica dell'assicurazione per parchi veicoli a motore



Coperture trasversali

Protezione del bonus

Colpa grave



Responsabilità civile

Assicurazione di responsabilità civile: danni causati dal suo veicolo (copertura obbligatoria)
danni alla sua proprietà (danni propri)



Assicurazione casco (danni al suo veicolo)

Collisione (danni da lei causati)

Casco parziale

- Furto, incl. car hacking e appropriazione indebita
- Rottura vetri o rottura vetri, inclusi fari e specchietti laterali
- Eventi naturali (grandine ecc.) e incendio
- Danni causati da martore e roditori e collisione con animali
- Danneggiamento doloso (senza graffiature)
- Cose trasportate o cose trasportate Plus
- Veicolo sostitutivo
- Trasporto del veicolo in caso di guasto
- Pneumatici e cerchi
- Perdita e danneggiamento delle chiavi del veicolo
- Batteria per mobilità elettrica

Casco parziale

Casco totale

Danni di parcheggio



Assicurazione di mobilità



Assicurazione infortuni

- Spese di cura
- Indennità giornaliera d'ospedalizzazione
- Indennità giornaliera
- Capitale d'invalidità
- Capitale di decesso



Assicurazione di protezione giuridica

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Parte A

Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1 Estensione del contratto

La tipologia di contratto («sistema dei gradi di premio» o «premio unitario»), le assicurazioni e le coperture stipulate sono indicate nella polizza. Non sussiste alcuna protezione assicurativa per coperture non menzionate nella polizza. La polizza, compreso l'elenco dei veicoli, le presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA), eventuali Condizioni Complementari (CC) ed eventuali Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA) menzionate nella polizza forniscono indicazioni specifiche circa l'estensione della copertura assicurativa. L'assicurazione copre gli eventi che si verificano nel corso della durata del contratto; protezione giuridica per veicoli a motore in conformità alla disposizione F4. La durata del contratto è riportata nella polizza. AXA stipula la protezione giuridica per veicoli a motore a nome e per conto di AXA-ARAG.

A2 Validità territoriale

A2.1 Validità territoriale

Le assicurazioni hanno validità in Europa e nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, ad eccezione di Federazione Russa, penisola della Crimea, Bielorussia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Siria e Kazakistan. Si vedano anche Paesi in grigio sulla cartina riportata alla fine delle presenti CGA.

La validità territoriale dell'assicurazione mobilità è specificata alla disposizione D2.

A2.2 Trasferimento del domicilio all'estero

Se il detentore del veicolo ha notificato alle autorità svizzere la sua partenza per l'estero e/o trasferisce il proprio domicilio all'estero (il Principato del Liechtenstein fa eccezione in entrambi i casi), la copertura assicurativa per i veicoli interessati si estingue al più tardi alla fine dell'anno di assicurazione in corso. Su richiesta dello stipulante, la copertura assicurativa può anche essere annullata prima di detto termine, al più presto tuttavia alla data del deposito delle targhe. Se il veicolo o il rimorchio viene immatricolato all'estero o se il luogo di stazionamento del rimorchio viene trasferito all'estero, la copertura assicurativa si estingue con effetto immediato.

A3 Durata del contratto

A3.1 Inizio

Il contratto di assicurazione decorre dalla data indicata nella polizza e vale per i sinistri e i casi giuridici verificatisi nel corso della durata contrattuale. Con la consegna della polizza si estingue la copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere.

Abbiamo la facoltà di rifiutare la proposta per la stipulazione di un'assicurazione. Una copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere si estingue dopo tre giorni dal momento in cui lei ha ricevuto la notifica di rifiuto. In questo caso, lei è tenuto/a a pagare il premio in misura proporzionale alla durata effettiva della copertura provvisoria.

A3.2 Copertura assicurativa provvisoria a partire dalla presentazione della proposta

Se ci viene presentata una proposta di assicurazione, concediamo una copertura provvisoria per i veicoli indicati nella proposta valida fino alla consegna della polizza. Questa comprende le prestazioni specificate nella proposta, che sono tuttavia limitate:

- per l'assicurazione responsabilità civile, alla somma di garanzia minima legale
- per l'assicurazione casco, a CHF 200 000
- per l'assicurazione infortuni, a CHF 100 000 come capitale d'invalidità
- a CHF 20 000 di capitale per il caso di decesso e
- per la protezione giuridica per veicoli a motore, a CHF 10 000 per interventi di consulenza giuridica

Se la proposta viene rifiutata, la copertura assicurativa si estingue dopo tre giorni dal momento in cui lei ha ricevuto la notifica di rifiuto. In questo caso, il premio è dovuto in proporzione alla durata effettiva della copertura provvisoria.

A3.3 Inizio dell'assicurazione per ulteriori veicoli

Nel corso della durata del contratto, la copertura assicurativa ha effetto per ogni ulteriore veicolo dalla data che è indicata nell'attestato di assicurazione. Se non viene rilasciato l'attestato in questione, la copertura assicurativa avrà effetto dal momento in cui riceviamo per iscritto la relativa notifica.

Se un veicolo, una volta notificato, non può essere attribuito a uno dei pacchetti di prestazioni, concediamo una copertura casco parziale (rottura vetri secondo la disposizione C2.3) o una copertura casco totale secondo le disposizioni da C1 a C2.9 (franchigia per collisione di CHF 1000) per un periodo massimo di 30 giorni, a condizione che durante tale termine venga presentata una proposta per un'assicurazione la cui copertura include i danni casco insorti. La copertura assicurativa provvisoria per l'assicurazione casco totale viene concessa per i veicoli con un'età fino al 7° anno di esercizio compreso, per la casco parziale fino al 15° anno di esercizio compreso. L'indennizzo avviene al valore attuale ed è limitato a un importo massimo di CHF 200 000.

La copertura assicurativa provvisoria non è operante se negli ultimi 36 mesi al conducente abituale del veicolo è stata ritirata la licenza di condurre per un periodo superiore a due mesi.

A3.4 Proroga del contratto
Il contratto è valido per la durata indicata nella polizza. Alla data di scadenza, il contratto si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto si estingue alla data indicata nella polizza.

A4 Disdetta del contratto

A4.1 Disdetta ordinaria
Entrambe le parti contraenti (lei e noi) possono disdire il contratto con cadenza annuale per iscritto o in altra forma (ad esempio e-mail), nel rispetto di un termine di preavviso di tre mesi per la fine di un anno di assicurazione intero (diritto di disdetta annuale).
Se la durata del contratto è superiore a tre anni, sia per lei che per noi sussiste la possibilità di disdirlo, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. per e-mail), per la fine del 3° anno o di ogni anno successivo, nel rispetto di un termine di preavviso di tre mesi.

A4.2 Disdetta in caso di sinistro
Dopo un sinistro o un caso giuridico per il quale versiamo delle prestazioni, il contratto può essere disdetto in uno dei seguenti modi:

- da parte sua: al più tardi entro 14 giorni da quando è venuto/a a conoscenza della corresponsione della prestazione o, nel caso della protezione giuridica per veicoli a motore, da quando è stato erogato l'ultimo servizio; la copertura assicurativa cessa dopo 14 giorni dal momento in cui riceviamo la disdetta
- da parte nostra: al più tardi all'atto della corresponsione della prestazione o dell'erogazione dell'ultimo servizio da parte della protezione giuridica per veicoli a motore; la copertura assicurativa cessa dopo 14 giorni dal momento in cui lei riceve la disdetta

A4.3 Sua disdetta in caso di adeguamento contrattuale da parte nostra
Fa stato quanto previsto alla disposizione A12.2.

A5 Deposito delle targhe

A5.1 Se lei deposita le targhe presso l'ufficio competente (ad es. Ufficio della circolazione), l'assicurazione è ancora operante per un periodo di 12 mesi a partire dalla data del deposito (ad es. se la vettura viene rubata dal suo garage). Non sussiste invece alcuna copertura assicurativa in caso di circolazione sulle strade pubbliche.

A5.2 e le targhe vengono depositate, AXA accrediterà la parte di premio corrispondente a detto periodo (ribasso per sospensione), previa deduzione di un importo per le spese amministrative (spese di sospensione). Per la protezione giuridica per veicoli a motore non viene effettuato alcun accredito.

A6 Trasferimento dell'assicurazione a un veicolo sostitutivo

A6.1 Se l'autorità competente (ad es. Ufficio della circolazione) autorizza un veicolo sostitutivo in luogo di quello assicurato, le assicurazioni vengono trasferite a tale mezzo. Le assicurazioni casco e infortuni nonché la protezione giuridica per veicoli a motore valgono per il veicolo sostitutivo per al massimo 30 giorni consecutivi.

A6.2 L'assicurazione casco vale per un veicolo sostitutivo con caratteristiche analoghe a quello assicurato e rimane operativa per il veicolo sostituito, ad eccezione del rischio «collisione».

A7 Targhe trasferibili

A7.1 La copertura assicurativa non è operante se uno dei veicoli viene usato su strade pubbliche sprovvisto dell'apposita targa o coppia di targhe.

A7.2 In caso di passaggio da targhe trasferibili a targhe singole, per il veicolo escluso è operante la copertura prevista nel caso di deposito delle targhe (A5.1), a condizione che non vi sia stato cambiamento di detentore o proprietario.

A8 Pagamento del premio

A8.1 Importo e scadenza del premio
Il premio riportato nella polizza e/o nell'avviso di premio è dovuto il primo giorno di ogni anno di assicurazione; la data di scadenza del primo premio è indicata sulla fattura. In caso di pagamento rateale, le frazioni di premio che giungono a scadenza nel corso dell'anno di assicurazione si devono considerare come prorogate. Possiamo applicare un supplemento per ogni singola rata.

A8.2 Calcolo del premio
A8.2.1 Per la data di decorrenza del contratto lei paga il premio indicato nel conteggio.

A8.2.2 Il premio per il successivo anno di assicurazione viene determinato in base al numero di veicoli soggetti a premio nell'anno di assicurazione in corso, tenendo in debita considerazione il grado di premio.

A8.2.3 Dopo la scadenza dell'anno di assicurazione, lei riceve il conteggio definitivo del premio che tiene conto del numero effettivo dei veicoli assicurati. I supplementi o i rimborsi di premio sono esigibili dal momento in cui il conteggio viene consegnato allo stipulante.

A8.3 Ritardo nel pagamento e solleciti
Qualora il premio, le spese amministrative, le spese di sollecito o le franchigie non vengano pagati dopo un sollecito scritto, concediamo un termine suppletivo di 14 giorni. Trascorso infruttuoso tale termine, la sua copertura assicurativa viene sospesa (interruzione di copertura). Se nel contratto è assicurata la responsabilità civile, siamo tenuti a informare l'Ufficio della circolazione di competenza, con un conseguente ritiro delle sue targhe. Il contratto di assicurazione rientra in vigore con il pagamento integrale di tutti gli importi arretrati, ovvero premi, franchigie e tutte le spese (ad es. spese di sollecito) e i costi (ad es. spese di ritiro delle targhe). Per la riattivazione della copertura assicurativa è determinante il momento del pagamento. Per il periodo in cui è avvenuta l'interruzione non le viene riconosciuta retroattivamente alcuna copertura assicurativa. Se l'interruzione della copertura è già stata notificata all'Ufficio della circolazione, è necessario un nuovo attestato di assicurazione. Il contratto di assicurazione si estingue due mesi dopo il termine suppletivo di 14 giorni fissato nella lettera di diffida, salvo laddove da parte nostra si proceda alla riscossione del premio insoluto mediante adizione delle vie legali (procedura esecutiva). Possiamo disporre il ritiro delle targhe presso l'Ufficio della circolazione se lei non paga

- il premio,
- la franchigia o altri importi dovuti, come ad es. le spese di sollecito,
- oppure se altre disposizioni legali o contrattuali danno adito a tale ritiro.

A9 Sistemi di premi

A9.1 Sistema dei ribassi per assenza di sinistri

In questa tipologia contrattuale, il premio è definito in funzione del sistema dei gradi di premio. In base alle dimensioni del parco veicoli, ai tipi di veicoli e al rapporto tra numero di sinistri attesi statisticamente e numero effettivo dei sinistri, per le assicurazioni responsabilità civile e casco (rischio «collisione») si applica un sistema separato con

- tabella dei gradi di premio
- aumento e riduzione di grado
- gradi di premio.

A9.1.1 Il grado di premio più basso nella relativa tabella è del 30% e quello più alto è del 150%. Il grado di premio è indicato nella polizza e aggiornato ogni anno di assicurazione.

A9.1.2 Il grado, e di conseguenza il premio, vengono fissati nuovamente per ogni anno di assicurazione (dal 1° gennaio al 31 dicembre). A tale scopo è determinante il numero di notifiche di sinistri effettuate nei 12 mesi anteriori al periodo di quattro mesi che precede la scadenza dell'anno di assicurazione (periodo di osservazione).

A9.1.3 Nell'assicurazione responsabilità civile il grado non aumenta:

- qualora siamo tenuti a versare delle prestazioni, benché alla persona assicurata non possa essere imputata nessuna colpa (responsabilità puramente causale)
- in caso di uso illecito del veicolo da parte di terzi (ai sensi della Legge sulla circolazione stradale), a condizione che la sottrazione dello stesso non sia attribuibile a colpa del detentore.

A9.1.4 Nell'assicurazione responsabilità civile il grado non aumenta:

- se un sinistro liquidato in via definitiva viene risarcito per intero da una persona civilmente responsabile o dal suo assicuratore mediante un indennizzo di responsabilità civile.

A9.1.5 Nelle assicurazioni responsabilità civile e casco il grado non aumenta:

- se lei ci rimborsa puntualmente le prestazioni da noi versate conformemente all'offerta di rimborso.

A9.1.6 Nelle assicurazioni responsabilità civile e casco il grado di premio viene corretto successivamente se per il sinistro notificato non viene versata nessuna prestazione.

A9.1.7 Protezione del bonus

Se è stata concordata una protezione del bonus, nella tabella dei gradi di premio riportata nella polizza si applica l'aumento di premio più contenuto con «protezione del bonus».

A9.2 Premi unitari

In questa tipologia di contratto, il sistema dei gradi di premio non trova applicazione; a prescindere dal numero di sinistri notificati, il premio per veicolo resta quindi invariato.

All'interno di un pacchetto di prestazioni vale pertanto un premio unitario per veicolo.

A10 Colpa grave

In caso di incidenti stradali e di collisioni causati con colpa grave, rinunciamo al nostro diritto di regresso e di riduzione delle prestazioni per le assicurazioni stipulate (A1), salvo nei casi in cui il conducente del veicolo abbia provocato l'evento assicurato in stato di ebbrietà o di inidoneità alla guida o a seguito della violazione particolarmente sconsiderata del limite di velocità ammesso (A14.7) (ai sensi dell'art. 65 cpv. 3 della Legge sulla circolazione stradale).

A11 Franchigia per veicolo

A11.1 Aspetti generali

Ogni volta che si verifica un sinistro per il quale eroghiamo delle prestazioni, lei è tenuto/a ad assumersi la franchigia convenuta nella polizza e/o nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione.

Se un veicolo trainante e un rimorchio sono entrambi coperti da una nostra polizza casco e vengono danneggiati contemporaneamente a seguito di un evento assicurato, lei pagherà soltanto la più elevata delle rispettive franchigie.

A11.2 La franchigia non si applica

A11.2.1 Responsabilità civile

- qualora siamo tenuti a versare delle prestazioni, benché alla persona assicurata non possa essere imputata nessuna colpa (responsabilità puramente causale)
- in caso di uso illecito del veicolo da parte di terzi (ai sensi della Legge sulla circolazione stradale), a condizione che la sottrazione dello stesso non sia attribuibile a colpa del detentore

- A11.2.2 **Casco**
- per un sinistro in cui una persona civilmente responsabile o la sua assicurazione ha risarcito per intero l'indennizzo di responsabilità civile

- A11.2.3 **Protezione giuridica per veicoli a motore**
Per la franchigia nella protezione giuridica per veicoli a motore fa stato la disposizione F3.2.

A12 Adeguamento contrattuale da parte nostra

Possiamo adeguare il contratto con effetto a partire dall'anno di assicurazione successivo nei seguenti casi:

- aumento dei premi
- regolamentazione della franchigia
- cambiamento del sistema dei ribassi per assenza di sinistri
- condizioni di assicurazione
- condizioni contrattuali

A12.1 Comunicazione dell'adeguamento contrattuale da parte nostra

La comunicazione circa l'adeguamento contrattuale deve pervenire presso di lei almeno 25 giorni prima dell'inizio del nuovo anno di assicurazione.

A12.2 Disdetta da parte sua

Lei ha il diritto di disdire la parte del contratto interessata dalla modifica, ovvero il contratto nel suo insieme per la fine dell'anno di assicurazione in corso. In questo caso, il contratto si estingue alla fine dell'anno di assicurazione nella misura da lei definita. La disdetta deve pervenirci entro e non oltre l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione in corso.

Non costituiscono modifiche che conferiscono il diritto a operare una disdetta, tra l'altro:

- premi o prestazioni a suo favore
- tasse, prestazioni o franchigie relative a coperture regolamentate per legge, laddove queste siano prescritte da un'autorità federale

A12.3 Assenso all'adeguamento contrattuale

Una mancata disdetta da parte sua entro la fine dell'anno di assicurazione è considerata come accettazione della modifica contrattuale.

A13 Cambio del pacchetto di prestazioni a causa dall'età del veicolo

Se nel pacchetto di prestazioni sono definiti gli anni d'esercizio dei veicoli, i veicoli vengono trasferiti nel nuovo pacchetto di prestazioni corrispondente all'anno d'esercizio con effetto dalla successiva scadenza principale (1° gennaio).

A14 Sinistro

A14.1 Notifica del sinistro

- A14.1.1 L'avente diritto deve informarci tempestivamente in merito all'occorrenza di un sinistro.
Possibili modalità di notifica di sinistro (si veda anche l'ultima pagina delle presenti CGA):

- per telefono
 - In Svizzera:
al numero gratuito 0800 809 809
 - Dall'estero:
+41 800 809 809
+41 52 218 95 95
 - Per i casi giuridici:
+41 848 111 100
 - online all'indirizzo [AXA.ch/sinistro](https://www.axa.ch/sinistro) oppure attraverso il portale clienti myAXA
 - per iscritto a mezzo lettera o via e-mail
- Per i sinistri già notificati telefonicamente, siamo autorizzati a richiedere in aggiunta anche una notifica di sinistro in forma scritta.

- A14.1.2 In caso di violazione degli obblighi contrattuali di notifica e di comportamento, con conseguente influenza sulle cause, sull'entità o sull'accertamento del danno, possiamo ridurre o rifiutare le nostre prestazioni. Queste conseguenze non subentrano se risulta dalle circostanze che tale violazione non è imputabile a colpa, oppure se lei è in grado di dimostrare che tale fattispecie non ha influito sul subentro del sinistro o del caso giuridico e sull'entità delle prestazioni dovute.

A14.2 Responsabilità civile

- A14.2.1 Conduciamo le trattative con la parte danneggiata a nostro nome oppure come rappresentanti della persona assicurata.
- A14.2.2 Da parte sua, la persona assicurata non deve riconoscere nessuna pretesa della parte danneggiata né effettuare pagamenti.
- A14.2.3 Se viene intentata un'azione civile, la persona assicurata deve lasciare a noi la condotta del processo. Se in un procedimento penale vengono fatte valere delle pretese di diritto civile, la persona assicurata deve tenerci al corrente, fin dall'inizio, circa l'andamento del suddetto procedimento.
- A14.2.4 La liquidazione da parte nostra delle pretese avanzate dalla parte danneggiata è vincolante per la persona assicurata.

A14.3 Casco

- A14.3.1 L'avente diritto deve darci la possibilità di ispezionare il veicolo danneggiato prima che abbia luogo la riparazione. È consentito conferire incarichi di riparazione esclusivamente con il nostro assenso preventivo.
- A14.3.2 Al verificarsi di qualsiasi danno da furto, si deve avvisare immediatamente il posto di polizia del luogo dove è avvenuto il fatto.
- A14.3.3 In caso di furto di un veicolo avvenuto all'estero, l'accaduto deve essere denunciato immediatamente sia presso la stazione di polizia competente per il luogo in cui si è verificato il fatto, sia alla polizia presso il suo luogo di domicilio o la sua sede aziendale in Svizzera.
- A14.3.4 In caso di danni cagionati da animali si deve provvedere a far redigere un rapporto da parte degli organi competenti (ad es. polizia, guardiacaccia) oppure fare attestare l'accaduto dal detentore dell'animale.
- A14.3.5 Nell'ambito della copertura «Batteria per mobilità elettrica», l'avente diritto deve darci la possibilità di ispezionare il veicolo danneggiato prima che abbia luogo la riparazione. È consentito conferire incarichi di riparazione esclusivamente con il nostro assenso preventivo.

A14.4 Mobilità

L'avente diritto deve darci tempestiva notifica dell'accaduto affinché possiamo organizzare gli opportuni provvedimenti. Se le misure vengono organizzate autonomamente, trovano applicazione le limitazioni delle prestazioni ai sensi della disposizione D5.

A14.5 Infortunio

Dietro nostra richiesta, ogni persona assicurata deve sottoporsi a una visita da parte dei medici da noi incaricati.

A14.6 Protezione giuridica per veicoli a motore**A14.6.1** Trattamento del caso giuridico

- Ci contatti tempestivamente non appena si rende necessaria un'assistenza legale. Ci invii tutti i documenti (ad es. contratti, corrispondenza, decisioni di multa, convocazioni e sentenze) relativi al caso giuridico, ci trasmetta tutte le informazioni necessarie e ci conferisca le opportune procure.
- Riceverà consulenza e rappresentanza da parte dei nostri esperti giuridici.
- Qualora dal nostro punto di vista risulti necessario il ricorso a un avvocato esterno, la assistiamo nella selezione e ci facciamo carico dei costi sostenuti entro i limiti della garanzia di assunzione delle spese accordata.
- Nei seguenti tre casi, lei beneficia della libera scelta dell'avvocato:
 - In previsione di un procedimento giudiziario e amministrativo in cui è necessario avvalersi del patrocinio di un avvocato
 - Se la sua controparte è una società del Gruppo AXA (tranne AXA-ARAG)
 - Se si tratta di un caso giuridico in cui AXA-ARAG deve garantire la copertura assicurativa anche alla sua controparte

Se da parte nostra viene rifiutato l'avvocato da lei prescelto, potrà proporre i nominativi di tre ulteriori avvocati, i quali non possono tuttavia fare capo allo stesso studio legale. Una di queste tre proposte deve essere accettata da parte nostra. In tutti questi casi ci facciamo carico dei costi entro i limiti della garanzia di assunzione delle spese da noi accordata.

- In relazione al suo caso giuridico lei deve sollevare il suo avvocato incaricato dal segreto professionale nei nostri confronti e impegnarsi a tenerci costantemente aggiornati circa gli sviluppi del caso. Devono esserci inoltre fornite le informazioni necessarie per le nostre decisioni e contestualmente deve essere messa a disposizione l'opportuna documentazione.
- Richieda e ottenga il nostro assenso preventivo prima di designare un avvocato o avviare un procedimento giudiziario o concludere una transazione per la quale dobbiamo farci carico di spese o altri impegni.
- Ci assumiamo gli obblighi a suo carico derivanti da una transazione solo se abbiamo preventivamente dato il nostro consenso all'assunzione delle spese e alla transazione.
- Senza il nostro consenso scritto, non ha il diritto di trasferire a terzi le prestazioni derivanti dal presente contratto.
- Qualora lei violi gli obblighi contrattuali (di informazione e di comportamento), possiamo ridurre o rifiutare l'erogazione delle prestazioni. Queste conseguenze non subentrano se risulta dalle circostanze che tale violazione non è imputabile a colpa, oppure se lei è in grado di dimostrare che tale fattispecie non ha influito sul subentro del caso giuridico e sull'entità delle prestazioni dovute.

- In luogo delle prestazioni assicurate possiamo versarle del tutto o in parte l'importo corrispondente al valore litigioso (liquidazione economica del caso). A tale riguardo, teniamo in debita considerazione il rischio inerente a un processo e alle operazioni d'incasso. Abbiamo inoltre facoltà di delegare l'erogazione delle prestazioni a un fornitore di servizi esterno (ad es. avvocato).
- Non rispondiamo per la scelta e il relativo conferimento di incarico di un avvocato o di altro personale ausiliario (ad es. interprete, perito, ecc.). Decliniamo inoltre qualsiasi responsabilità per la trasmissione puntuale di informazioni o somme di denaro.

A14.6.2 Procedura in caso di divergenze d'opinione

- Una divergenza d'opinione sussiste laddove giudichiamo un caso giuridico come privo di possibilità di successo, oppure laddove lei non sia d'accordo con noi circa i provvedimenti da adottare per il trattamento del suo caso giuridico. In questo caso lei ha il diritto di disporre la valutazione delle prospettive di successo da parte di uno specialista indipendente, da designare in via congiunta. Dopo la ricezione della nostra lettera motivata, lei deve richiedere per iscritto entro 20 giorni la conduzione della procedura di composizione della controversia; in caso contrario, l'assenza di reazioni da parte sua sarà considerata come una rinuncia. A partire dal momento della suddetta lettera, lei è responsabile in prima persona per il rispetto dei termini nell'ambito del suo caso giuridico.
- Qualora decida di richiedere una procedura di composizione della controversia, le relative spese devono essere anticipate in parti uguali da lei e da noi; al termine della procedura stessa, le spese sono esclusivamente a carico della parte soccombente. In questa procedura non vengono riconosciute indennità ripetibili alla controparte.
- Se avviate un procedimento giudiziario dopo che abbiamo rifiutato il nostro obbligo di prestazione per scarse prospettive di successo, ci faremo carico dei costi ai sensi delle CGA laddove la sentenza o l'esito della procedura arbitrale risulti più favorevole rispetto alla nostra valutazione motivata per iscritto.

A14.7 Stato di ebbrietà e di inidoneità alla guida o violazione particolarmente sconsiderata del limite di velocità ammesso

- A14.7.1** Se il conducente ha causato l'evento assicurato in stato di ebbrietà (tasso alcolemico superiore al valore limite consentito dalla legge) o di inidoneità alla guida, o a seguito di violazione particolarmente sconsiderata (ai sensi della Legge sulla circolazione stradale) del limite di velocità ammesso e negli ultimi cinque anni prima dell'evento gli è stata ritirata la licenza di condurre a causa di una di tali fattispecie, vale quanto segue:
- Nell'ambito dell'assicurazione casco e di quella di mobilità, non eroghiamo alcuna prestazione se lei era o avrebbe dovuto essere al corrente della inidoneità alla guida o dello stato di ebbrietà del conducente del veicolo
 - Esercitiamo un'azione di regresso nei confronti del conducente per le prestazioni erogate dall'assicurazione di responsabilità civile e dall'assicurazione infortuni per i passeggeri.
 - Non eroghiamo alcuna prestazione per il conducente dall'assicurazione infortuni.
 - Per la protezione giuridica per veicoli a motore trova applicazione la disposizione F5.

- A14.7.2 Se il conducente è in grado di dimostrare che negli ultimi cinque anni prima dell'evento non gli è stata ritirata la licenza di condurre a causa di una di queste fattispecie, le prestazioni erogate a seguito di un sinistro causato per colpa grave vengono soltanto ridotte.
- A14.7.3 Queste limitazioni non si applicano se lo stato di ebbrietà, l'inidoneità alla guida o la violazione particolarmente sconsiderata del limite di velocità ammesso non hanno causato l'evento o non lo hanno influenzato.

A15 Ulteriori obblighi d'informazione

A15.1 Comunicazione con noi

Tutte le comunicazioni devono essere inviate alla rappresentanza competente per il suo dossier oppure alla sede di AXA o di AXA-ARAG.

A15.2 Aggravamento o riduzione del rischio

Se i dati contenuti nella polizza non corrispondono più alla realtà, lei ha l'obbligo di informarci immediatamente.

A16 Principato del Liechtenstein

Se il suo domicilio o la sede della sua azienda sono nel Principato del Liechtenstein, i rinvii alle disposizioni di legge svizzere contenuti nella documentazione contrattuale di assicurazione si riferiscono alle corrispondenti norme di legge del Liechtenstein.

A17 Diritto applicabile e foro competente

A17.1 Diritto applicabile

Il presente contratto sottostà al diritto svizzero. In caso di deroghe a queste condizioni, per i contratti di assicurazione che sottostanno al diritto del Principato del Liechtenstein prevalgono le disposizioni imperative di tale Paese.

A17.2 Foro competente

In caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione, incluse le azioni legali di persone assicurate o di terzi relative a prestazioni per pretese di risarcimento, sono competenti esclusivamente i tribunali ordinari svizzeri. Se il suo domicilio o la sede della sua azienda si trovano nel Principato del Liechtenstein, sono competenti esclusivamente i tribunali ordinari di tale Paese.

A18 Sanzioni commerciali ed economiche

Non eroghiamo copertura assicurativa, pagamenti di sinistri o altre prestazioni nella misura in cui la fornitura di tali prestazioni ci esporrebbe a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi di qualsiasi risoluzione delle Nazioni Unite o a qualsiasi sanzione, legge o regolamento di carattere economico o commerciale dell'Unione europea, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America, della Svizzera o del Principato del Liechtenstein.

Parte B

Assicurazione di responsabilità civile

B1 Assicurazione di responsabilità civile: Danni causati dal suo veicolo

L'assicurazione copre le richieste di risarcimento di danni che, in virtù delle disposizioni legali sulla responsabilità civile, vengono avanzate nei suoi confronti o di altre persone assicurate a seguito di:

- ferimento o morte di persone (danni corporali)
- danneggiamento o distruzione di cose (danni materiali). Il ferimento o l'uccisione di animali sono equiparati ai danni materiali.

La copertura assicurativa è concessa per i danni corporali e per i danni materiali avvenuti nelle seguenti circostanze:

- durante l'esercizio del veicolo
- a seguito di incidenti stradali causati dal veicolo quando non è in esercizio
- nel prestare assistenza dopo un incidente in cui è stato coinvolto il veicolo
- nel salire e nello scendere dal veicolo
- nell'aprire o nel chiudere una parte mobile del veicolo, durante le operazioni di aggancio o di sgancio di un rimorchio o di un altro veicolo

L'assicurazione copre anche le spese sostenute da una persona assicurata per l'adozione di opportune misure al fine di prevenire un danno assicurato dovuto a un evento imminente e impreveduto (spese per la prevenzione dei danni).

B2 Danni alla sua proprietà (danni propri)

In deroga a quanto disposto dalla disposizione B6.1, l'assicurazione copre i danni materiali cagionati alla proprietà del detentore,

- del coniuge,
- del partner registrato,
- delle persone conviventi nella stessa economia domestica,

laddove tale proprietà non sia stata trasportata con il veicolo assicurato (ad es. collisione con la seconda auto o contro il portone del garage). Le prestazioni sono limitate al valore attuale, fino a concorrenza dell'importo massimo indicato nella polizza.

Se per lo stesso sinistro è tenuta a versare prestazioni un'altra assicurazione, ci facciamo carico soltanto delle prestazioni che eccedono i limiti di copertura dell'altro assicuratore (copertura della differenza).

B3 Veicoli assicurati

L'assicurazione copre i veicoli specificati nella polizza e/o nell'elenco dei veicoli, nonché i veicoli e i rimorchi trainati o spinti da essi.

B4 Persone assicurate

L'assicurazione copre la responsabilità civile del detentore del veicolo e di tutte le persone per le quali egli è responsabile ai sensi della legislazione sulla circolazione stradale.

B5 Prestazioni in caso di sinistro

Entro i limiti delle somme di garanzia indicate nella polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione, paghiamo le pretese giustificate e forniamo copertura per la difesa contro le pretese ingiustificate.

B6 Esclusioni

La copertura assicurativa non è operante per...

B6.1 Danni materiali

- ... pretese per danni materiali subiti dal detentore,
- dal coniuge,
- dal partner registrato,
- da nonni, genitori, figli, nipoti, fratelli e sorelle con lui conviventi nella stessa economia domestica.

Dalla copertura sono parimenti esclusi i danni al veicolo assicurato, al rimorchio e a cose fissate al veicolo o con esso trasportate. Sono tuttavia assicurate le pretese per danni a cose, come il bagaglio o altri oggetti simili, portate appresso da persone diverse da quelle suindicate;

B6.2 Corse e attività analoghe

- ... pretese per incidenti avvenuti in occasione di gare di veicoli a motore o di velocipedi, in Svizzera o all'estero, ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale;

B6.3 Energia nucleare

- ... pretese per i danni di cui si deve rispondere ai sensi della Legge sulla responsabilità civile in materia nucleare;

B6.4 Danni patrimoniali

- ... pretese derivanti da danni patrimoniali puri;

B6.5 Uso illecito del veicolo

- ... la responsabilità civile dei conducenti che non sono in possesso della necessaria licenza di condurre o che non soddisfano i requisiti richiesti, nonché la responsabilità delle persone che, prestando la debita attenzione, avrebbero dovuto constatare la mancanza di questi requisiti;

B6.6 Uso non autorizzato del veicolo

- ... la responsabilità civile delle persone che hanno usato il veicolo loro affidato per viaggi che esse non erano autorizzate a fare, nonché la responsabilità derivante da viaggi effettuati senza l'autorizzazione dell'autorità competente;

B6.7 Reati

- ... la responsabilità civile derivante da incidenti in relazione al compimento intenzionale di crimini o delitti. In questo novero rientrano anche l'intenzione e/o il tentativo di commettere tali atti.

B7 **Regresso**

Possiamo esigere da lei o da altre persone assicurate il rimborso integrale o parziale delle prestazioni versate se:

- risultano presenti motivi legali o contrattuali specifici
- dobbiamo corrispondere delle prestazioni dopo la cessazione dell'assicurazione

Parte C

Assicurazione casco: danni al suo veicolo

Gli eventi assicurati sono specificati singolarmente nella polizza. In tale documento è indicato anche se lei possiede un'assicurazione casco totale o parziale. L'assicurazione casco totale comprende le disposizioni C1 e C2, mentre l'assicurazione casco parziale soltanto le disposizioni C2.

C1 Collisione: danni da lei causati

L'assicurazione copre i danni conseguenti a un evento repentino e violento verificatosi a causa di una forza esterna. In tale novero rientrano in particolare i danni conseguenti a urto, scontro, ribaltamento, caduta, affondamento o sprofondamento totale o parziale, nonché deformazione del veicolo durante lo svuotamento del cassone ribaltabile. I danni dovuti a operazioni di carico e scarico sono equiparati alla collisione anche in assenza di una forza esterna.

C2 Casco parziale

C2.1 Furto, incl. car hacking

L'assicurazione copre i danni conseguenti a furto, rapina o sottrazione per l'uso, nonché al tentativo di tali reati, e conseguenti a car hacking (ad es. abuso del sistema keyless mediante car hacking).

In caso di car hacking ci assumiamo inoltre le spese per l'attestazione del danno e per il ripristino dei programmi e dei sistemi danneggiati fino a un importo di CHF 2000.

C2.2 Appropriazione indebita

L'assicurazione copre i danni conseguenti ad appropriazione indebita e/o appropriazione semplice del veicolo assicurato, affidato a terzi per una durata concordata e di cui non è stato possibile rientrare in possesso entro due mesi dalla presentazione di una denuncia penale. La copertura assicurativa non è operante se la richiesta di risarcimento avanzata è coperta del tutto o in parte da un altro contratto di assicurazione.

Un'eventuale cauzione depositata dall'utente del veicolo viene dedotta dalle prestazioni assicurative.

A complemento degli obblighi di cui alle disposizioni A14 e A15 trova applicazione quanto segue:

- Il conducente deve avere il proprio domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein
- In caso di sinistro è necessario sporgere tempestivamente una denuncia presso l'autorità di polizia competente. Al contempo, l'accaduto deve essere notificato anche a noi, fornendo in particolare le seguenti indicazioni:
 - denominazione del veicolo, ovvero marca / tipo, numero di matricola, numero di targa ufficiale
 - dati personali completi e recapito del locatario ovvero del conducente
 - data e ora della consegna e della riconsegna del veicolo

In caso di noleggio per uso commerciale, in aggiunta alle indicazioni soprariportate deve essere inoltre presentato un contratto di noleggio valido e la copia o una foto della carta d'identità o del passaporto del locatario.

C2.3 Rottura vetri

L'assicurazione copre i danni di rottura delle seguenti parti del veicolo: parabrezza, lunotto, finestrini e finestrature del tetto, di vetro o di altro materiale impiegato in sostituzione del vetro.

Non viene effettuato alcun indennizzo per la rottura di vetri qualora non si proceda alla sostituzione o alla riparazione dei vetri danneggiati, oppure se a seguito di altri danni la totalità delle spese di ripristino è pari o superiore al valore attuale del veicolo.

C2.4 Rottura vetri, inclusi fari e specchietti laterali

Oltre ai danni assicurati alla disposizione C2.3, l'assicurazione copre i danni a fari anteriori, fari posteriori, indicatori di direzione e specchietti laterali verificatisi per l'effetto repentino e violento di una forza esterna.

Non viene effettuato alcun indennizzo qualora non si proceda alla sostituzione o alla riparazione delle parti danneggiate, oppure se a seguito di altri danni la totalità delle spese di ripristino è pari o superiore al valore attuale del veicolo.

C2.5 Eventi naturali

L'assicurazione copre i danni verificatisi per l'effetto immediato e diretto dei seguenti eventi naturali: cedimenti e smottamenti del terreno, frane, caduta di sassi (precipitati dall'alto direttamente sul veicolo), piene, inondazioni, uragani (= velocità del vento pari o superiore a 75 km/ora), grandine, valanghe, masse nevose o pressione della neve. Questa enumerazione è esaustiva.

C2.6 Incendio

L'assicurazione copre i danni causati da incendio, esplosione e fulmine (il veicolo assicurato deve essere stato colpito direttamente dal fulmine). I danni ai cavi causati dal cosiddetto incendio di cavi (cortocircuito) sono assicurati anche senza che vi sia stato sviluppo di fiamma. La copertura comprende inoltre i danni verificatisi durante le operazioni di spegnimento. In caso di richieste di garanzia nei confronti di terzi (ad es. se le prestazioni devono essere erogate attraverso una garanzia), non sussiste alcuna copertura assicurativa.

C2.7 Danni causati da martore e roditori

L'assicurazione copre i danni causati dalle martore, con particolare riferimento ai danni da morsicatura e ai danni consequenziali. L'assicurazione copre inoltre i danni causati al veicolo da roditori (ad es. danni a cavi, tubi e manicotti provocati da topi, ecc.).

C2.8 Collisione con animali

L'assicurazione copre i danni conseguenti a scontro con animali. Qualora lei non osservi gli obblighi di cui alla disposizione A14.3.4, trattiamo il sinistro come collisione.

C2.9 Danneggiamento doloso
L'assicurazione copre i danni determinati da atti di vandalismo commessi da terzi e segnatamente: strappo e/o danneggiamento di antenne, specchietti laterali, tergicristalli o fregi originali, imbrattamento (ma non graffiatura) della vernice, foratura degli pneumatici, versamento di sostanze dannose nel serbatoio del carburante, dell'additivo per carburante o dell'olio, squarciamento della capote di una cabriolet. Per i motoveicoli l'assicurazione copre anche la foratura o l'imbrattamento della sella e delle tasche. Questa enumerazione è esaustiva.

C2.10 Cose trasportate
L'assicurazione copre il danneggiamento o la distruzione di cose che si trovano nel veicolo o che il conducente e i passeggeri portano addosso, a condizione però che il veicolo abbia subito un danno. Il furto è assicurato soltanto se le cose in questione sono chiuse a chiave nel veicolo o ad esso stabilmente fissate (ad es. all'interno di box da tetto o su portapacchi).
Le spese di riparazione vengono rimborsate fino a concorrenza della somma assicurata convenuta, non oltre però l'importo necessario per il rimpiazzo a nuovo della cosa con un'altra dello stesso genere.

L'assicurazione non copre:

- C2.10.1 • **qualsiasi tipo di mezzo di pagamento, denaro, oggetti di valore, biglietti e abbonamenti nonché un eventuale valore di affezione**
- le spese per la ricostituzione di fotografie, registrazioni audio o video, dati informatici e atti
- gli animali
- C2.10.2 • **qualsiasi tipo di apparecchiatura elettronica (computer, laptop, telefoni cellulari, ecc.), software e merci nonché cose inerenti allo svolgimento di un'attività professionale.**

C2.11 Cose trasportate Plus
Stessa copertura che alla disposizione C2.10 (Cose trasportate), ma senza le limitazioni di cui alla disposizione C2.10.2.

C2.12 Veicolo sostitutivo
Rimborsiamo le spese di viaggio e di trasporto da lei sostenute a seguito dell'indisponibilità del veicolo assicurato. Qualora risulti necessario un veicolo sostitutivo, rimborsiamo i costi usuali per il noleggio di un mezzo di categoria equivalente a quello assicurato. Le prestazioni vengono erogate per un evento casco (da C1 a C3) o per un guasto (D1.1). Le prestazioni sono corrisposte fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella polizza.

C2.13 Trasporto del veicolo in caso di guasto
Se il veicolo rimane immobilizzato a seguito di guasto ai sensi della disposizione D1.1, paghiamo le spese effettive per il trasporto del veicolo stesso fino alla più vicina officina in grado di effettuare le riparazioni necessarie. I danni determinati dagli eventi di cui alle disposizioni da C1 a C3 non sono considerati guasti.

C2.14 Pneumatici e cerchi
L'assicurazione copre i danneggiamenti che si verificano in modo imprevisto e repentino a cerchi e pneumatici, a condizione che al momento del sinistro siano stabilmente

fissati al veicolo. Copriamo le spese per la riparazione o, laddove questa non sia possibile, per la sostituzione incl. le relative spese di montaggio.

Viene indennizzato lo stesso modello della stessa marca o, se questo non è più disponibile, viene effettuata una sostituzione equivalente con caratteristiche tecniche identiche.

L'assicurazione non copre:

- i danni che sono la conseguenza diretta di influenze continue e prevedibili di natura meccanica, termica o elettronica quali invecchiamento, usura, corrosione e deperimento
- i danni di cui per legge o per contratto devono rispondere parti terze come il costruttore, il venditore, l'appaltatore, il riparatore ecc. come tali
- i danni dovuti a errori di costruzione, di fabbricazione o difetti del materiale
- i danni che si verificano come conseguenza diretta di un'eccessiva accumulazione di ruggine e altre sedimentazioni
- i danni a uno pneumatico assicurato con una profondità del battistrada inferiore a 3 mm
- i danni che si verificano durante tragitti su strade non pubbliche (ad es. percorsi off road)

C2.15 Perdita e danneggiamento delle chiavi del veicolo
Sono assicurati la perdita e il danneggiamento della chiave del veicolo / del sistema di accesso al veicolo verificatosi in modo imprevisto e repentino dall'esterno. Copriamo le spese per la sostituzione di chiavi (compresi telecomandi, sistemi di accesso senza chiave, keycard, ecc.) incl. i relativi costi per la sostituzione delle serrature e il resettaggio / ripristino del sistema di accesso.

L'assicurazione non copre:

- danni conseguenti al trasferimento di malware da parte del produttore e/o della concessionaria
- danneggiamento dei sistemi di chiusura (quali sistema start-stop, bloccasterzo, transponder, dispositivo anti-avviamento, maniglie delle portiere, serrature delle portiere)
- danni causati da manipolazione errata, logoramento naturale, usura (ad es. carente manutenzione della batteria)

C2.16 Batteria per mobilità elettrica
C2.16.1 Cosa assicurata
L'assicurazione copre le batterie ad alto voltaggio (di seguito chiamate batterie) di qualsiasi tipo per veicoli, incl. gli alloggiamenti e le rispettive parti interne per i primi otto anni di esercizio e fino a una percorrenza massima di 200 000 chilometri (chilometraggio del veicolo). Se al momento del sinistro uno di questi valori risulta superato, vengono assunte soltanto le spese di smaltimento.

C2.16.2 Copertura assicurativa
L'assicurazione copre i danni dovuti a:

- manipolazione errata, come ad es. caricamento irregolare della batteria, scaricamento completo o errore di programmazione di una wallbox intelligente
- scaricamento profondo (la tensione della batteria scende al di sotto di un valore critico), ad es. a causa di un guasto del caricabatteria
- sovratensione / sovracorrente (la tensione della batteria supera la soglia di tolleranza), ad es. a causa di black-out elettrici, sovraccarico termico o scarica di un fulmine
- malfunzionamento del caricabatteria

- altra perdita di portata straordinaria della capacità di carica superiore al 50% nei primi tre anni di esercizio del veicolo

Questa enumerazione è esaustiva.

C2.16.3 **Prestazioni in caso di sinistro**

Laddove non vengano erogate prestazioni in garanzia (la relativa verifica è a suo carico), ci assumiamo le spese per la riparazione; se non risulta possibile riparare il danno, copriamo i costi per la sostituzione di una batteria equivalente. La prestazione viene calcolata in base al criterio d'indennizzo scelto nell'assicurazione casco (C5) e specificato nella polizza. In relazione con un sinistro assicurato sono coperte anche le spese di smaltimento fino a CHF 2000.

C2.16.4 **Prestazioni speciali**

Danni materiali a terzi a causa dell'incendio della batteria

Dietro richiesta da parte sua, ci facciamo carico delle pretese avanzate da terzi per i danni materiali causati dall'incendio di una batteria, anche se non sussiste alcuna responsabilità civile legale (responsabilità). Le nostre prestazioni sono limitate a CHF 100 000 per ogni evento.

L'assicurazione non copre:

- i danni per i quali sono chiamati a rispondere per legge o per contratto altri fornitori di prestazioni (ad es. in caso di garanzie), oppure se sussiste una responsabilità da parte di terzi (ad es. concessionaria, produttore, importatore)
- i danni al veicolo assicurato
- i danni per i quali le prestazioni dovrebbero essere erogate da un'altra assicurazione (ad es. assicurazione di stabili, assicurazione di responsabilità civile privata)
- i danni corporali e i danni patrimoniali puri

C3 **Danni di parcheggio**

C3.1 **Danni di parcheggio**

L'assicurazione copre i danni fino a CHF 1000 causati da persone e veicoli sconosciuti al veicolo parcheggiato (ad es. graffiatura). Per ogni anno di assicurazione (dal 1° gennaio al 31 dicembre) viene risarcito al massimo un solo sinistro per numero di targa; è determinante la data del sinistro. Qualora vengano erogate prestazioni dall'assicurazione contro i danni di parcheggio, non corrispondiamo contemporaneamente ulteriori prestazioni dalla copertura contro il rischio di collisione (C1).

C3.2 **Danni di parcheggio Plus**

L'assicurazione copre i danni causati da persone e veicoli sconosciuti al veicolo parcheggiato (ad es. graffiatura).

C4 **Veicoli assicurati e accessori**

C4.1 Sono assicurati i veicoli indicati nell'elenco dei veicoli, compresi i relativi accessori. Se per i veicoli commerciali con un peso complessivo superiore a 3,5 t, per le macchine operatrici e i veicoli agricoli, il prezzo di listino, incluso equipaggiamento supplementare e accessori, è stato dichiarato troppo basso, in caso di sinistro l'indennizzo viene ridotto in misura proporzionale.

C4.2 Salvo convenzione speciale l'assicurazione comprende, complessivamente per un valore massimo fino al 10% del prezzo di listino del veicolo, l'equipaggiamento supplementare e gli accessori che non rientrano nella dotazione di serie e per i quali deve essere pagato un (supplemento di) prezzo. In tale novero rientrano ad esempio autoradio, tetto apribile, telecamera posteriore, sovrastrutture pubblicitarie, pneumatici e cerchi supplementari, portasci, indipendentemente dal fatto che vengano forniti unitamente al veicolo o vengano installati o acquistati in un secondo momento.

C4.3 Per i veicoli agricoli l'assicurazione copre anche attrezzature e rimorchi, a condizione che al momento del sinistro questi siano fissati o agganciati al veicolo agricolo assicurato e siano di sua proprietà. Se l'attrezzatura o il rimorchio interessato dal sinistro non è di sua esclusiva proprietà, il nostro indennizzo per questa attrezzatura o questo rimorchio è limitato al valore attuale. Le attrezzature e i rimorchi sono compresi nell'assicurazione a titolo di accessori soltanto se sono inclusi nel valore dichiarato del veicolo con i loro prezzi di catalogo, ovvero il valore dichiarato del veicolo deve corrispondere al prezzo di listino complessivo più elevato possibile per una combinazione di veicoli (veicolo incl. attrezzatura e rimorchi collegati).

C4.4 **Non sono considerati accessori o equipaggiamento supplementare:**

- qualsiasi tipo di apparecchiatura elettronica che non è installata in modo fisso nel veicolo
- nel caso dei motoveicoli inoltre: i caschi, gli occhiali, i guanti e l'abbigliamento in genere

C5 **Prestazioni in caso di sinistro**

C5.1 **Riparazione**

Paghiamo le spese per la riparazione del veicolo, in base al valore attuale dello stesso, nonché per la riparazione degli accessori e dell'equipaggiamento supplementare quando non si tratti di danno totale ai sensi della disposizione C5.2. La corresponsione dell'indennizzo può essere subordinata all'effettiva esecuzione delle riparazioni. Qualora la cattiva manutenzione, l'usura o dei danni preesistenti abbiano inciso sulle spese di riparazione, o qualora lo stato del veicolo sia migliorato in seguito alla riparazione, lei sopporta una parte proporzionale di dette spese. Non siamo tenuti a risarcire il valore a nuovo delle parti danneggiate quando sia possibile eseguire una riparazione perfetta delle stesse. In caso di danneggiamento degli pneumatici viene risarcito il loro valore attuale. Nel caso di camper e roulotte, se a seguito di un sinistro non viene effettuata alcuna riparazione indennizziamo esclusivamente la riduzione di valore ai sensi delle direttive di caravaningsuisse (Schweizerischer Caravangewerbe-Verband – SCGV). Un'eventuale franchigia concordata viene detratta dall'ammontare computato del danno.

C5.2 **Danno totale**

Si ha danno totale quando:

- le spese di riparazione superano il valore attuale del veicolo
- nel caso di applicazione del criterio d'indennizzo "Maggiorazione del valore attuale", nei primi due anni d'esercizio le spese di riparazione superano il 60% del valore del veicolo

- in caso di furto, il veicolo, l'equipaggiamento supplementare o gli accessori non vengono ritrovati entro un arco temporale di 30 giorni a contare dal momento in cui la denuncia di furto è stata recapitata presso una delle nostre succursali svizzere
- non è stato possibile rientrare in possesso di un veicolo oggetto di appropriazione indebita entro due mesi dalla presentazione di una denuncia penale

Il calcolo delle prestazioni dipende dalla tipologia di indennizzo concordata (maggiorazione del valore attuale, valore attuale).

C5.2.1 **Maggiorazione del valore attuale**

Anni d'esercizio	In % del valore del veicolo assicurato
nel 1° anno	100
nel 2° anno	100
nel 3° anno	90 – 80
nel 4° anno	80 – 70
nel 5° anno	70 – 60
nel 6° anno	60 – 50
nel 7° anno	50 – 40
dall'8° anno	valore attuale maggiorato del 10%

Le prestazioni vengono ridotte proporzionalmente secondo il giudizio dei periti qualora la cattiva manutenzione, l'usura o dei danni preesistenti abbiano determinato il danno totale. Qualora le prestazioni così stabilite siano superiori al prezzo effettivamente pagato per l'acquisto, verrà risarcito detto prezzo o, come minimo, il valore attuale. Se non risulta possibile attestare il prezzo d'acquisto, viene corrisposto unicamente il valore attuale. Un'eventuale franchigia convenuta e il valore dei residui vengono detratti solo successivamente.

C5.2.2 **Valore attuale**

Le prestazioni sono limitate al valore attuale.

C5.2.3 **Ulteriori basi per il calcolo delle prestazioni**

1. Residui del veicolo

In caso di danno totale, dalle prestazioni viene dedotto il valore dei residui del veicolo. Se non viene effettuata tale deduzione, i residui divengono di nostra proprietà dal momento in cui versiamo le prestazioni. Se, nel caso di furto del veicolo, di un accessorio o di un oggetto costituente l'equipaggiamento supplementare, viene effettuato il risarcimento per danno totale, il diritto di proprietà sulla cosa rubata passerà a noi.

2. Imposta sul valore aggiunto

I pagamenti per sinistri effettuati a soggetti imponibili che possono far valere la deduzione dell'imposta precedente vengono corrisposti al netto dell'imposta sul valore aggiunto. I pagamenti per sinistri effettuati in base al calcolo preventivo delle spese di riparazione non comprendono l'imposta sul valore aggiunto.

C5.3 **Ulteriori prestazioni**

Se si verifica un evento assicurato, corrispondiamo le prestazioni per la riparazione oppure le prestazioni in caso di danno totale e paghiamo inoltre

- il recupero e il trasporto del veicolo fino alla più vicina officina in grado di effettuare le riparazioni nonché i diritti doganali fino a un importo massimo di CHF 10 000
- se necessario, le spese per il rimpatrio del veicolo dall'estero, fino a un importo massimo di CHF 1000

Se è stata prestata assistenza a persone infortunate, le spese per il lavaggio interno del veicolo sono assicurate fino a CHF 500.

C6 **Esclusioni**

L'assicurazione non copre...

C6.1 **Danni d'esercizio**

... i danni conseguenti all'esercizio, in particolare i danni che non sono riconducibili all'azione violenta di una forza esterna oppure i danni determinati da guasto o difetto intrinseco (ad es. mancanza o congelamento di liquidi, manipolazione errata, difetto o fatica del materiale, usura, sollecitazione eccessiva, guasti di componenti elettriche o elettroniche);

C6.2 **Carico**

... i danni causati dal carico, ad eccezione di quelli connessi a un evento determinato da collisione e coperto dall'assicurazione;

C6.3 **Corse e attività analoghe**

... i danni derivanti dalla partecipazione al veicolo durante qualsiasi spostamento con il veicolo sui percorsi di gara o di prova (ad es. durante i corsi antisbandamento o di guida sportiva, eccetto i corsi di perfezionamento da noi riconosciuti ed effettuati in Svizzera);

C6.4 **Stato di emergenza**

... i danni verificatisi in relazione a eventi bellici, uso per fini militari, disordini interni, atti di violenza contro persone o cose in occasione di sommosse ed eventi simili, salvo laddove lei sia in grado di dimostrare in modo attendibile che da parte sua o del conducente del veicolo sono state adottate tutte le precauzioni presumibili al fine di evitare il danno;

C6.5 **Crimini / delitti**

... i danni causati in occasione del compimento intenzionale di crimini o delitti. In questo novero rientrano anche l'intenzione e/o il tentativo di commettere tali atti. Dalla copertura sono parimenti esclusi i danni conseguenti alla conduzione del veicolo da parte di una persona che risulta priva della licenza necessaria ai sensi di legge o che non adempie le condizioni richieste;

C6.6 **Uso illecito del veicolo**

... i danni verificatisi in occasione di viaggi compiuti con il veicolo senza autorizzazione dell'autorità competente;

C6.7 **Eventi particolari**

... i danni verificatisi in relazione a una requisizione da parte delle autorità, terremoti;

... i danni insorti in seguito a reazione nucleare, radiazioni o contaminazione radioattiva, indipendentemente dalla presenza di eventuali altre cause. In particolare, non sono assicurati i relativi danni in caso di incidente in una centrale nucleare.

Parte D

Assicurazione di mobilità

D1 Copertura assicurativa

La copertura è operante in caso di indisponibilità del veicolo quale diretta conseguenza dei seguenti eventi:

D1.1 Guasto

Mancato funzionamento del veicolo in conseguenza di un difetto tecnico, improvviso ed imprevisto, che rende impossibile o legalmente inammissibile la continuazione del viaggio. Sono equiparati al guasto:

- difetti degli pneumatici
- mancanza di combustibile
- perdita o danneggiamento delle chiavi del veicolo, chiavi rimaste chiuse all'interno del veicolo (incl. telecomando, keycard, ecc.)
- scaricamento delle batterie / delle batterie ad alto voltaggio
- rifornimento con carburante errato

D1.2 Collisione

L'evento della collisione è descritto alla disposizione C1.

D1.3 Altri eventi coperti dall'assicurazione casco

Gli eventi coperti dall'assicurazione casco sono descritti alle disposizioni C2 e C3.

D2 Validità territoriale

D2.1 Se nella polizza è indicato Mobilità «Svizzera», in deroga alla disposizione A2.1 l'assicurazione è operante soltanto in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

D2.2 Se nella polizza è indicato Mobilità Plus «Europa» si applica la validità territoriale descritta alla disposizione A2.1.

D3 Persone assicurate

L'assicurazione copre il conducente e i passeggeri del veicolo.

D4 Veicoli assicurati

L'assicurazione copre i veicoli indicati nell'elenco dei veicoli e i rimorchi da essi trainati o spinti.

D5 Prestazioni in caso di sinistro

Qualora si verifichi un sinistro assicurato, le nostre prestazioni totali per evento sono limitate a CHF 10 000. Vengono erogate soltanto le prestazioni per le misure da noi organizzate o disposte. Se a causa delle circostanze contingenti non risulta possibile contattarci e una persona assicurata deve pertanto provvedere direttamente a organizzare il soccorso stradale e il traino, ci assumiamo le relative spese fino a un importo massimo di CHF 250 per evento.

D5.1 Consulenza e organizzazione di interventi

Forniamo un servizio attivo 24 ore su 24 di consulenza telefonica e organizzazione degli interventi necessari. Come veicoli sostitutivi possiamo mettere a disposizione solo autovetture, in funzione della relativa disponibilità e delle condizioni poste dalle società di autonoleggio (ad es. necessità di una carta di credito per il noleggjo).

D5.2 Soccorso stradale e traino

Ci facciamo carico dell'intervento di soccorso stradale per il ripristino della funzionalità del veicolo sul luogo del sinistro, inclusi i pezzi di ricambio di cui dispongono normalmente i mezzi di autosoccorso, come ad es. cavi, morsetti, manicotti, fusibili (ma non batterie). Se non risulta possibile ripristinare la funzionalità del veicolo sul posto, paghiamo le spese per farlo rimorchiare o trasportare fino alla più vicina officina in grado di effettuare le riparazioni necessarie.

D5.3 Recupero del veicolo

Ci facciamo carico delle spese per il recupero e il trasporto del veicolo fino alla più vicina officina in grado di effettuare le riparazioni necessarie.

D5.4 Spese di stazionamento del veicolo

Ci facciamo carico delle spese di stazionamento fino a un massimo di CHF 250 per evento e veicolo (ad es. se il veicolo incidentato deve rimanere per vari giorni nel piazzale di un'autofficina).

D5.5 Trasferimento del veicolo

Se il veicolo non può essere riparato il giorno stesso presso la più vicina officina in grado di effettuare gli interventi necessari, paghiamo le spese per il trasferimento dello stesso nell'officina concordata, a condizione che le relative spese non siano superiori al valore attuale del veicolo assicurato.

D5.6 Invio di pezzi di ricambio

Se un evento si verifica al di fuori della Svizzera, paghiamo le spese per l'invio dei pezzi di ricambio indispensabili per ripristinare il funzionamento del veicolo assicurato.

D5.7 Spese supplementari di trasporto

Ci facciamo carico delle spese supplementari per il trasporto di persone per la continuazione del viaggio fino a CHF 500 per ogni persona assicurata o delle spese per il rientro diretto al domicilio fisso per la via più breve.

D5.8 Spese supplementari per vitto e alloggio

Per il periodo in cui viene effettuata la riparazione, paghiamo le spese supplementari per vitto e alloggio fino a CHF 500 per ogni persona assicurata.

D6	Esclusioni
	L'assicurazione non copre...
D6.1	Carico ... le prestazioni relative al carico trasportato;
D6.2	Regresso ... le pretese di regresso avanzate da terzi;
D6.3	Aspetti generali ... le esclusioni di cui alle disposizioni da C6.3 a C6.7.

Parte E

Assicurazione infortuni

E1 Copertura assicurativa

- E1.1 L'assicurazione copre gli infortuni derivanti dall'uso del veicolo assicurato nonché gli infortuni verificatisi nel prestare aiuto, nel corso del viaggio, in situazioni legate alla circolazione stradale.
- E1.2 L'assicurazione copre anche gli infortuni verificatisi durante l'uso da parte sua di un veicolo della stessa categoria (ad es. autovettura) immatricolato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, a condizione che lei non disponga di una copertura assicurativa analoga attraverso un'altra assicurazione contro gli infortuni degli occupanti. Questa estensione di copertura trova applicazione soltanto se lo stipulante è una persona fisica.
- E1.3 Sono considerati infortuni le lesioni corporali ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). L'accertamento del nesso di causalità avviene in base a quanto disposto dalla LAINF.
- E1.4 Si considerano infortuni anche:
- la respirazione fortuita di gas o vapori e l'ingestione per errore di sostanze velenose o corrosive
 - i congelamenti, le insolazioni e i colpi di sole, come pure le lesioni corporali dovute ai raggi ultravioletti, fatta eccezione per l'eritema solare
 - l'annegamento
- E1.5 Le prestazioni vengono ridotte in misura proporzionale se le cause delle lesioni corporali o del decesso sono attribuibili solo parzialmente all'infortunio.

E2 Prestazioni in caso di sinistro

Le prestazioni (disposizioni da E2.1 a E2.5) sono limitate complessivamente a CHF 30 milioni per evento.

E2.1 Spese di cura

A contare dal giorno dell'infortunio paghiamo le spese relative ai seguenti provvedimenti prescritti o applicati da un medico o un dentista in possesso della necessaria abilitazione:

- trattamenti medici, compreso il trasporto delle persone che vi si sottopongono
- degenza in ospedale e soggiorni di cura nel reparto privato (le cure devono essere effettuate esclusivamente in istituti specializzati e soltanto con il nostro consenso preventivo)
- assistenza da parte di personale di cura diplomato o messo a disposizione da un'istituzione per la durata del trattamento
- noleggio di apparecchi sanitari
- primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici e mezzi ortopedici ausiliari, come pure le spese per la riparazione o la sostituzione di tali cose (valore a nuovo) se danneggiate o distrutte a seguito di un infortunio che abbia comportato un trattamento medico coperto dall'assicurazione

Rimborsiamo inoltre l'ammontare della trattenuta prevista dalla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) per le spese di sostentamento, operata sull'indennità giornaliera in caso di ricovero della persona assicurata in un istituto di cura.

Non ci assumiamo invece le spese di cura quando siano già state pagate da un terzo civilmente responsabile o dal relativo assicuratore, oppure risultino a carico di un'assicurazione sociale.

E2.2 Animali domestici trasportati

In caso di ferimento di animali domestici trasportati, paghiamo le spese di trattamento veterinario fino a un importo massimo di CHF 5000 per evento. In caso di perdita di animali domestici secondo le disposizioni da C1 a C2.8, viene corrisposto al massimo l'importo per l'acquisto di animali equivalenti, tuttavia fino a un massimo di CHF 5000 per evento.

Non ci assumiamo le spese di cura e altre spese quando siano già state pagate da un terzo civilmente responsabile o dal relativo assicuratore.

E2.3 Indennità giornaliera d'ospedalizzazione

Per ogni giorno di degenza resosi necessario in un ospedale o in una casa di cura paghiamo l'indennità giornaliera di ospedalizzazione convenuta, tuttavia per una durata massima di 730 giorni.

E2.4 Indennità giornaliera

Se l'infortunio ha per conseguenza un'inabilità al lavoro della persona assicurata, paghiamo l'indennità giornaliera convenuta in base al grado dell'inabilità attestato dal medico, tuttavia per una durata massima di 730 giorni.

E2.5 Invalidità

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità prevedibilmente permanente della persona assicurata, paghiamo il capitale convenuto nella percentuale corrispondente al grado d'invalidità. Il grado d'invalidità viene determinato in base alle disposizioni sul calcolo dell'indennità per menomazione dell'integrità, secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Se più organi o arti vengono colpiti dallo stesso infortunio, il grado d'invalidità viene stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti, ma in nessun caso può superare il limite massimo del 100%.

Se la persona assicurata era già invalida prima che si verificasse l'infortunio, paghiamo la differenza tra l'importo calcolato in base al grado d'invalidità complessivo e quello determinato in base al grado d'invalidità preesistente.

Le prestazioni vengono maggiorate del 50% se al momento dell'infortunio la persona assicurata ha almeno un figlio di età inferiore a 20 anni.

E2.6 Decesso
 In caso di decesso della persona assicurata, versiamo le prestazioni:

- al coniuge o al partner registrato
- in difetto, ai figli al cui sostentamento provvedeva totalmente o parzialmente la persona assicurata
- in difetto, alle altre persone al cui sostentamento provvedeva in misura preponderante la persona assicurata
- in difetto, ai discendenti che hanno diritto alla successione
- in difetto, ai genitori
- in difetto, ai fratelli e alle sorelle o ai loro discendenti

In mancanza delle persone suddette, paghiamo le spese funerarie fino a concorrenza delle prestazioni assicurate in caso di decesso.

La prestazione viene maggiorata del 50% se una persona assicurata lascia almeno un figlio avente diritto alla successione di età inferiore ai 20 anni.

E3 Prestazioni speciali

Ci facciamo carico delle spese relative a:

- azioni di salvataggio necessarie, recupero e traslazione della salma della persona assicurata alla sua località di domicilio, fino a un importo massimo complessivo di CHF 100 000 per ogni caso d'infortunio. Ci incarichiamo inoltre del disbrigo delle formalità necessarie
- riparatura, riparazione o sostituzione (valore a nuovo) di capi d'abbigliamento o effetti d'uso personale danneggiati, fino a concorrenza dell'importo di CHF 2000 per persona

E4 Esclusioni

E4.1 L'assicurazione non copre:

- E4.1.1 ... le persone di cui alle disposizioni B6.5 e B6.6;
- E4.1.2 ... il suicidio e gli atti di autolesionismo o il relativo tentativo;
- E4.1.3 ... la partecipazione alle spese, le franchigie e le tasse poste a carico della persona assicurata da parte dell'assicurazione LAMa;
- E4.1.4 ... gli infortuni occorsi agli occupanti di un veicolo sottratto, nonché gli infortuni avvenuti nelle circostanze di cui alle disposizioni B6.6, B6.7 e da C6.3 a C6.7.

E5 Riduzione delle prestazioni per numero eccessivo di occupanti

L'ammontare delle prestazioni viene diviso per il numero di persone che occupavano il veicolo al momento dell'incidente e moltiplicato per il numero dei posti che figura nella licenza di circolazione.

E6 Rapporto con l'assicurazione responsabilità civile

E6.1 Le prestazioni per il caso di morte e d'invalidità, come pure le indennità giornaliere e di ospedalizzazione, vengono versate in aggiunta alle prestazioni dell'assicurazione responsabilità civile. È fatta salva la disposizione E6.2.

E6.2 Le prestazioni saranno computate con le pretese di responsabilità civile nella misura in cui il detentore o il conducente del veicolo debba lui stesso far fronte a tali pretese (ad es. in caso di regresso).

Parte F

Assicurazione di protezione giuridica (protezione giuridica per veicoli a motore)

Con la protezione giuridica per veicoli a motore, noi di AXA-ARAG Protezione giuridica SA, Affolternstrasse 42, 8050 Zurigo le forniamo assistenza nelle questioni giuridiche e nelle controversie in relazione ai suoi veicoli assicurati.

AXA non può impartire istruzioni ad AXA-ARAG il cui contenuto faccia riferimento alla liquidazione di un caso giuridico. AXA-ARAG non trasmette informazioni sui casi giuridici ad AXA, laddove ciò possa risultare pregiudizievole per le persone assicurate.

F1 Veicoli assicurati

Sono assicurati tutti i veicoli a motore indicati nella polizza o nell'elenco dei veicoli.

F2 Persone assicurate

Sono considerate persone assicurate:

- lei in veste di proprietario e detentore dei veicoli assicurati
- i conducenti autorizzati e passeggeri dei veicoli assicurati

F3 Prestazioni assicurate

In presenza di un caso giuridico assicurato, ci facciamo carico dei costi e dei servizi di seguito indicati, fino a concorrenza della somma assicurata riportata nella polizza.

Relativamente ai costi, si applica inoltre quanto segue:

- Se in una controversia oltre a lei risultano coinvolte altre persone, ci facciamo carico delle spese in misura proporzionale.
- Più casi giuridici derivanti dalla stessa causa e/o dallo stesso evento, ovvero che sono in rapporto con lo stesso, sono considerati come costituenti un unico e medesimo caso giuridico. Per ogni caso giuridico le relative prestazioni vengono addizionate per tutte le persone assicurate e la somma assicurata viene corrisposta al massimo una volta.
- Se per lo stesso caso giuridico assicurato lei ha diritto a prestazioni di più di un contratto, viene applicata una sola volta la somma assicurata più elevata concordata.
- Per tutti i casi giuridici che vengono gestiti attraverso la stessa polizza e si verificano nello stesso anno di assicurazione trova applicazione cumulativamente una somma assicurata di CHF 1 500 000.
- Qualora venga applicata una franchigia, dalla somma assicurata viene dedotto l'ammontare della franchigia convenuta.

F3.1 Servizi e prestazioni assicurati

Consulenza legale e trattamento del caso da parte del nostro Servizio giuridico. Le prestazioni erogate dal nostro Servizio giuridico vengono conteggiate con una tariffa oraria di CHF 200.

F3.2 Spese assicurate

Per il riconoscimento dell'assunzione di costi esterni lei necessita del nostro assenso preventivo.

- **Ricorso a un avvocato esterno:** ci facciamo carico degli onorari necessari per l'intervento di un rappresentante legale, il quale è stato incaricato previo nostro consenso e il cui onorario è stato da noi approvato. In questi casi si applica una franchigia del 10%, tuttavia un minimo di CHF 500 e un massimo di CHF 10 000. La franchigia non viene applicata se sceglie un rappresentante legale da noi indicato.
- **Avvocato della prima ora:** versiamo un anticipo fino a CHF 10 000 per un difensore a cui lei ha fatto ricorso per la prima audizione in sede penale. Questa prestazione a titolo di anticipo ci deve essere rimborsata in caso di condanna passata in giudicato per un crimine o un delitto (qualcosa fatta volutamente o di cui si sono implicitamente accettate le conseguenze).
- **Perizie:** ci facciamo carico delle spese per una perizia laddove sia necessaria la valutazione di uno specialista, ovvero la stessa venga disposta da un tribunale. Sono escluse le spese per visite mediche, analisi ed esami per l'accertamento dell'idoneità o della capacità di guida.
- **Procedimento davanti a tribunali e autorità statali:** ci facciamo carico delle spese processuali nonché delle spese per un decreto penale o una delibera dell'Ufficio della circolazione stradale fino a CHF 500 per anno di assicurazione.
- **Indennità processuali e ripetibili alla controparte:** se lei viene obbligato/a da un tribunale a indennizzare la controparte per le relative spese processuali e legali, ci assumiamo tali costi. Se le vengono riconosciute indennità processuali o ripetibili alla controparte, è tenuto/a a effettuare il rimborso o la cessione a nostro favore fino a concorrenza delle prestazioni da noi già erogate.
- **Procedura di mediazione e arbitrale:** queste spese vengono assunte da noi se la procedura in questione è stata concordata per iscritto tra le parti prima del subentro del caso giuridico oppure è prescritta ai sensi di legge.
- **Cauzioni da versare in sede penale:** al fine di evitare una detenzione preventiva, lei può richiedere presso di noi un anticipo per la cauzione da versare in sede penale. L'anticipo così ricevuto deve esserci rimborsato prima della conclusione del caso giuridico.
- **Traduzioni:** per i casi giuridici che presentano un'attinenza con l'estero ci facciamo carico delle necessarie spese di traduzione fino a CHF 10 000.
- **Spese di viaggio:** ci facciamo carico delle spese di viaggio necessarie per comparire a udienze all'estero fino a CHF 5000.
- **Incasso (ad es. procedura d'esecuzione):** ci facciamo carico delle spese per l'incasso dei crediti derivanti da un caso giuridico coperto dall'assicurazione, fino al ricevimento di un attestato di carenza di beni o di una comminatoria di fallimento.

F4 Casi giuridici assicurati

Un caso giuridico è assicurato quando sia l'evento generatore che l'esigenza di protezione giuridica sono insorti nel corso della durata assicurativa e ci vengono notificati nell'arco di tempo previsto, ovvero al più tardi 3 mesi dopo la cessazione del contratto di assicurazione. È considerato evento generatore la prima violazione, effettiva o presunta, del contratto o del diritto. Per le controversie concernenti le prestazioni di assicurazione fa stato il momento in cui si verifica l'evento assicurato.

F4.1 **Obbligazioni contrattuali attinenti al veicolo**

L'assicurazione copre le controversie derivanti da contratti contemplati dal codice delle obbligazioni (ad es. acquisto o locazione) in relazione ai suoi veicoli aziendali assicurati. Sono esclusi i contratti con clienti conclusi per scopi professionali (salvo laddove si tratti di noleggio di veicoli per rimpiazzare quelli dei clienti che si trovano in riparazione).

F4.2 **Procedimenti penali e amministrativi**

L'assicurazione copre i procedimenti penali e le procedure amministrative per la revoca della licenza di condurre e della licenza di circolazione svizzera, nella misura in cui si tratti di reati di negligenza (qualcosa che è accaduto «per sbaglio»). In caso di accusa di reati intenzionali (qualcosa fatto volutamente o di cui si sono implicitamente accettate le conseguenze), riconosciamo a posteriori un rimborso delle spese se il procedimento penale viene archiviato o viene pronunciata un'assoluzione. La sospensione o il proscioglimento non possono tuttavia essere connessi a un indennizzo finanziario o materiale da versare al querelante o ad altre persone od organizzazioni.

F4.3 **Tassazione dei veicoli**

L'assicurazione copre le controversie relative alla tassazione dei suoi veicoli e altre tasse di utilizzazione delle strade (ad es. TTPCP)

F4.4 **Proprietà e diritti reali**

L'assicurazione copre le controversie derivanti dalla proprietà o dal possesso dei suoi veicoli (incl. accessori) assicurati.

F4.5 **Diritto in materia di responsabilità civile**

L'assicurazione copre la rivendicazione di pretese di risarcimento extracontrattuali (ad es. spese di riparazione e di cura dopo un incidente automobilistico).

F4.6 **Diritto delle assicurazioni**

L'assicurazione copre le controversie con assicurazioni private di persone e assicurazioni sociali di diritto svizzero. Le controversie in relazione all'assistenza sociale o agli uffici sociali non sono assicurate.

F5 Esclusioni

L'assicurazione non copre i casi giuridici e le prestazioni in relazione a:

- questioni legali e controversie che non risultano assicurate o sono espressamente escluse alla disposizione F4
- crediti, debiti e passività a lei trasmessi a seguito di cessione, acquisizione o in altro modo
- la difesa contro le pretese di risarcimento danni e di riparazione del torto morale di natura extracontrattuale avanzate nei suoi confronti
- costi a carico di un terzo civilmente responsabile o di un'assicurazione di responsabilità civile
- crimini, incluse le gravi violazioni del limite di velocità di cui lei è accusato/a nell'ambito di un procedimento penale, nonché in relazione alle conseguenze giuridiche che ne derivano
- la guida del veicolo laddove il conducente non vi fosse abilitato, oppure in caso di recidività alla guida di un veicolo stesso in stato di ebbrietà o sotto l'effetto di droghe o medicinali, oppure se il veicolo coinvolto circolava sprovvisto di targhe valide. La copertura assicurativa rimane tuttavia operante per le persone assicurate che non erano né potevano essere a conoscenza di questi fatti
- multe, pene convenzionali e altri oneri a carattere punitivo
- il conseguimento e la restituzione della licenza di condurre
- la partecipazione a corse o rally, nonché in caso di spostamenti con il veicolo su percorsi di gara o di prova
- controversie con AXA-ARAG, i relativi collaboratori o le persone incaricate del trattamento di un caso giuridico
- controversie tra persone od organizzazioni assicurate attraverso la stessa polizza. In un caso del genere, la copertura assicurativa è accordata esclusivamente allo stipulante
- atti di guerra, eventi di carattere bellico o disordini di qualsiasi tipo (ad es. dimostrazioni, scioperi o sommosse)
- danni provocati da raggi radioattivi o ionizzanti
- le spese per il recupero di crediti caduti in prescrizione e di crediti nei confronti di società che si trovano in una situazione di fallimento o di moratoria concordataria
- le spese per procedimenti davanti a tribunali e autorità sopranazionali o internazionali


Parte G

Definizioni

La seguente tabella spiega le definizioni dei termini tecnici utilizzati nelle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA).

Termine	Descrizione
Anni d'esercizio	Periodo trascorso dalla data della prima messa in circolazione del veicolo fino a quella del sinistro.
Valore del veicolo	Somma indicata nella polizza e/o nell'elenco dei veicoli degli importi relativi a prezzo di listino del veicolo, equipaggiamento supplementare e accessori, ovvero valore riportato nella polizza e/o nell'elenco dei veicoli.
Prezzo di listino	Prezzo ufficiale di listino valevole al momento della fabbricazione del veicolo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto; se l'ammontare dello stesso non può essere stabilito, viene considerato il prezzo lordo di un veicolo nuovo di fabbrica.
Valore attuale	Valore del veicolo, dell'equipaggiamento supplementare e degli accessori al momento del subentro dell'evento assicurato, tenendo conto degli anni di esercizio, dell'intensità d'impiego (ad es. chilometraggio, ore di guida / di esercizio), della quotazione di mercato e dello stato generale. In caso di disaccordo in merito al valore attuale, è determinante la documentazione dell'Associazione Svizzera degli Esperti Autoveicoli Indipendenti (VVS / ASEAI).
Anno di assicurazione	Un anno di assicurazione decorre dalla data di scadenza (principale) del premio indicata nella polizza e ha una durata di 12 mesi (ad es. dal 1° gennaio al 31 dicembre).
Prima messa in circolazione	Data nella quale per un veicolo è stata attivata per la prima volta una targa e/o nella quale un veicolo è stato immatricolato per la prima volta. Tale data è riportata nella licenza di circolazione.
Spese di sollecito	Le spese di sollecito vengono addebitate se un importo dovuto non viene pagato entro il termine stabilito. Se per un importo insoluto sono necessari molteplici diffide, per ogni fase di sollecito possono essere addebitate ulteriori spese. Se ad es. la «diffida legale» comprensiva delle spese di sollecito non è stata pagata integralmente, con la comunicazione «Attestato di assicurazione non valido – ritiro delle targhe» vengono addebitati ulteriori oneri di sollecito.

Le assicurazioni valgono nei Paesi contrassegnati in grigio sulla cartina. In caso di viaggi per mare le assicurazioni operano solo se il luogo d'imbarco e quello di sbarco si trovano in uno di questi Paesi.





Notificare un sinistro?

È possibile notificare un sinistro online, in modo semplice e rapido, all'indirizzo:

[AXA.ch/dichiarazione-sinistro](https://www.axa.ch/dichiarazione-sinistro)

AXA
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
AXA Assicurazioni SA

AXA.ch
[myAXA.ch](https://www.myAXA.ch) (portale clienti)